

Codice A1604A

D.D. 4 luglio 2018, n. 248

**Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia dei tre pozzi potabili denominati “RSG11”, “RSG12” e “RSG13”, ubicati nel Comune di Rosta (TO).**

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rosta (TO) – con nota in data 20 marzo 2018 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 66/2018 del 19 marzo 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia dei tre pozzi potabili denominati “*RSG11*”, “*RSG12*” e “*RSG13*”, ubicati, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 6 (“*RSG11*”) e n. 115 (“*RSG12*” e “*RSG13*”) del foglio di mappa n. 7, censito al C.T. del medesimo Comune di Rosta. Precedentemente, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 3, nel merito dell’istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note del 25 settembre 2017 – prot. n. 70522 e del 5 marzo 2018 – prot. n. 16052, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

I tre pozzi di cui sopra sono collocati nella porzione settentrionale del territorio comunale, circa 300 metri a Nord della stazione ferroviaria e sono così completati:

- “*RSG11*”, perforato nel 1965 e profondo 40,00 metri, filtra tra -26,00 e -30,00 metri, con una portata di esercizio pari a 10,00 l/s;
- “*RSG12*”, perforato nel 1977 e profondo 50,00 metri, filtra tra -30,00 e -50,00 metri, con una portata di esercizio pari a 20,00 l/s;
- “*RSG13*”, perforato nel 1986 e profondo 50,00 metri, filtra tra -38,00 e -50,00 metri, con una portata di esercizio pari a 10,00 l/s.

Nell’intorno dei tre pozzi la base del primo acquifero è individuata a circa 20 metri di profondità e, pertanto, i pozzi sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell’acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Le opere di captazione si pongono, come quadro generale, all’interno di un’ampia area a vocazione agricola; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche, di alcune strutture residenziali con le relative pertinenze, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree di servizio, di reti viarie e di un tratto della ferrovia Torino-Modane con l’edificio adibito a stazione ferroviaria di Rosta, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all’interno dell’area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d’uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Rosta (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*” con nota del 21 novembre 2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Con nota in data 9 aprile 2018 è stato richiesto al Proponente di fornire integrazioni alla documentazione trasmessa, tra cui – per i terreni a destinazione agricola ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita – il Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei

prodotti Fitosanitari (PUFF) redatto in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

La S.M.A.T. S.p.A. – come previsto al punto 2.3.6 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R del 2006 – ha dimostrato che, per inderogabili esigenze di pubblica utilità, non è stato possibile effettuare prove di pompaggio sui pozzi in esame e verificata l'assenza di captazioni idonee all'esecuzione delle stesse in un intorno significativo alla scala dello studio, considerato il contesto idrogeologico, la definizione dell'area di salvaguardia è avvenuta in assenza di esse mediante l'analisi di dati presenti in letteratura; la proposta di definizione – individuata con il metodo cronologico e calcolata per tutti e tre i pozzi utilizzando il codice GPTRAC – è stata pertanto determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima complessiva di concessione emungibile, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 10,00 l/s per il pozzo "RSG11", a 20,00 l/s per il pozzo "RSG12" e a 10,00 l/s per il pozzo "RSG13" – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi. In mancanza di dati riguardanti la piezometria dell'acquifero profondo captato dai tre pozzi, la medesima proposta di definizione è stata dimensionata avvalendosi della ricostruzione piezometrica della falda freatica applicando, tuttavia, i criteri cautelativi di cui al punto 2.4.1 dell'Allegato A del citato regolamento regionale 15/R/2006; tale area è stata quindi delimitata orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a  $10^{-4}$  e considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di  $30^\circ$ .

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, unica per tutti e tre i pozzi, di forma poligonale e adeguata alla normativa vigente, coincidente con il perimetro dell'area riservata alle captazioni ed alle infrastrutture di servizio il cui accesso è soggetto a restrizioni e a sorveglianza; essa comprende parte delle particelle catastali n. 6 e n. 115 del Foglio di mappa n. 7 del C.T. del Comune di Rosta e ha un'estensione di 1.055 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e tre i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di  $30^\circ$  e con un'estensione di 80.664 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutti e tre i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di  $30^\circ$  e con un'estensione di 192.055 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 2 – Delimitazione delle aree di salvaguardia su mappa catastale – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi di Rosta – D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – sede di Rivoli – valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti – con nota in data 7 dicembre 2017, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata, evidenziando quanto segue.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che – relativamente alle caratteristiche di qualità dell'acqua captata dai tre pozzi in esame – esegue periodicamente i controlli analitici previsti dalla normativa vigente (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii.) sia alle opere di captazione sia presso il concentrico afferente rilevando, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 22 dicembre 2017, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha segnalato alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari evidenziando talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- è necessario verificare l'esistenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose quali le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
- siano previsti ed adottati, oltre all'opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità, nei parcheggi pubblici e privati e nei piazzali destinati al deposito di materiali inerti e mezzi ricadenti all'interno dell'area proposta; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- è vietato l'uso di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nel tratto di linea ferroviaria Torino-Modane ricadente all'interno dell'area di salvaguardia;
- è vietato il cambio di destinazione d'uso degli insediamenti di attività industriali esistenti che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del rischio; si dovrà provvedere, inoltre, alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- le pratiche agricole quali spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; pertanto sarà necessario regolamentare l'utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari tramite il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari così come previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; qualora non venga concordato un Piano non si potranno utilizzare fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- è necessario adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita;
- è vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6 del regolamento 15/R del 2006 all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita; nell'eventualità sia necessario realizzare nuovi interventi edificatori, nuova viabilità o modifiche di tracciato di quella esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dal medesimo regolamento regionale 15/R/2006;

- l'area di salvaguardia così come ridefinita dovrà essere recepita nello strumento urbanistico generale del Comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

In conclusione, in riferimento ai centri di potenziale pericolo censiti ed interferenti con l'area di salvaguardia, i pozzi in esame risultano sufficientemente protetti in quanto captano unicamente il sistema acquifero profondo caratterizzato da un buon grado di protezione. Per quanto attiene la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, sarà necessario fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente – definiti agli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli siano ascrivibili alla "Classe 4", in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli determinata in alta o moderatamente alta. I terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14, in data 5 aprile 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i tre pozzi potabili denominati "RSG11", "RSG12" e "RSG13", ubicati nel Comune di Rosta (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- la presenza di attività agricole, di alcune strutture residenziali con le relative pertinenze, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree di servizio, di reti viarie e di un tratto della ferrovia Torino-Modane con l'edificio adibito a stazione ferroviaria di Rosta, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali e della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita – *Strada Antica di Alpignano, Via Sant'Antonio di Ranverso, Via Cascina Invers, Strada Antica di Buttigliera Alta/Via Stazione* – procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- siano adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto in rilevato della linea ferroviaria Torino-Modane ricadente all'interno dell'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato.

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – sede di Rivoli – in data 7 dicembre 2017 – prot. n. 114452;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – in data 22 dicembre 2017 – prot. n. 112114;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “Torinese” n. 66/2018, in data 19 marzo 2018, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “Torinese”, in data 20 marzo 2018 – prot. n. 0000941, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “Torinese”, in data 11 aprile 2018 – prot. n. 0001189, di integrazione degli atti della proposta in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e*

aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
**DETERMINA**

- a) L'area di salvaguardia dei tre pozzi potabili denominati "RSG11", "RSG12" e "RSG13", ubicati nel Comune di Rosta (TO), è definita come risulta nell'elaborato "Tavola 2 – Delimitazione delle aree di salvaguardia su mappa catastale – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi di Rosta – D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R – Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 10,00 l/s per il pozzo "RSG11", a 20,00 l/s per il pozzo "RSG12" e a 10,00 l/s per il pozzo "RSG13" – portata prelevata contemporaneamente dai tre pozzi.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Le analisi hanno mostrato che i terreni sono caratterizzati da una notevole variabilità per quanto riguarda i contenuti di *fosforo assimilabile* e di *potassio scambiabile* trovandoci in presenza di terreni classificabili, secondo i parametri dell'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006, in ricchi, mediamente dotati e poveri.

Nei terreni ricchi per dotazione di *fosforo/potassio* occorre sospendere gli apporti finché, dalle periodiche analisi dei medesimi, non emergeranno valori tali da poterli considerare come mediamente dotati. Nei terreni mediamente dotati e poveri, invece, gli apporti di sostanza minerale dovranno equivalere ai prevedibili asporti da parte delle colture. I concimi fosfatici devono contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica

(PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" nelle aree urbanizzate ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

E' inoltre assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Rosta (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rosta – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Rosta, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- la presenza di attività agricole, di alcune strutture residenziali con le relative pertinenze, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree di servizio, di reti viarie e di un tratto della ferrovia Torino-Modane con l'edificio adibito a stazione ferroviaria di Rosta, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali e della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita – *Strada Antica di Alpignano, Via Sant'Antonio di Ranverso, Via Cascina Invers, Strada Antica di Buttigliera Alta/Via Stazione* – procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- provvedere alla raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia delle acque meteoriche e di dilavamento nel tratto in rilevato della linea ferroviaria Torino-Modane ricadente all'interno della stessa;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*

I Funzionari Estensori  
Massimiliano Petricig  
Fabio Robotti